

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 286

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
17 ottobre 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 1544/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura (Versione codificata)** 1
- Regolamento (CE) n. 1545/2006 della Commissione, del 16 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1546/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1547/2006 della Commissione, del 13 ottobre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio** 8
- Regolamento (CE) n. 1548/2006 della Commissione, del 16 ottobre 2006, che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 17 ottobre 2006 12
- ★ **Direttiva 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi (versione codificata)** 15

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2006/695/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 17 luglio 2006, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** 19
- Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei** 20

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2006 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	19 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	19 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	19 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	19 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	19 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	19 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	19 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	19 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 20 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	20 lingue ufficiali dell'UE	50 EUR all'anno
Acquis comunitario, edizione speciale, versione su carta	lingue bulgara e rumena	2 000 EUR

(*) Vendita a numero:

- fino a 32 pagine: 6 EUR
- da 33 a 64 pagine: 12 EUR
- oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 19 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 930/2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 169 del 1° maggio 2004, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua maltese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua maltese vengono commercializzate separatamente. Analogamente, tale regola si applicherà alla lingua irlandese a decorrere dal 1° gennaio 2007.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 20 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri uffici vendita. L'elenco degli uffici vendita è disponibile su Internet al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/sales_agents_it.html

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1544/2006 DEL CONSIGLIO
del 5 ottobre 2006
relativo a misure speciali in favore della bachicoltura
(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972 relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽³⁾, è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) Il regolamento (CEE) n. 827/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato ⁽⁵⁾, precisa le misure che disciplinano gli scambi di bachi da seta e di uova di bachi da seta, senza peraltro prevedere misure di sostegno all'interno della Comunità. La bachicoltura assume importanza particolare per l'economia di alcune regioni della Comunità; tale attività costituisce una fonte di reddito complementare per gli agricoltori di tali regioni. È pertanto opportuno adottare misure che contribuiscano a garantire un equo reddito ai sericoltori.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 100 del 27.4.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1668/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 6).

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I.

⁽⁵⁾ GU L 151 del 30.6.1968, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica pubblicata in GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37).

(3) A tal fine è necessario adottare misure che facilitino l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato ed accordare un aiuto alla bachicoltura in sostituzione di qualsiasi regime nazionale di aiuto per i bachi da seta; tenuto conto delle caratteristiche della bachicoltura, occorre prevedere per detto aiuto un sistema di fissazione forfettaria per telaino utilizzato.

(4) Occorre prevedere la responsabilità finanziaria della Comunità per le spese sostenute dagli Stati membri in esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento, in conformità delle disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune.

(5) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un aiuto per i bachi da seta classificati nel codice NC 0106 90 00 nonché per le uova di bachi da seta classificate nel codice NC 0511 99 90, allevati nella Comunità.

2. L'aiuto è concesso ai sericoltori per i telaini messi in produzione, a condizione che tali telaini contengano un quantitativo minimo di uova da determinarsi e che l'allevamento dei bachi sia stato portato a termine.

3. L'importo dell'aiuto per telaino messo in produzione è fissato a 133,26 EUR.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 2

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Tali modalità riguardano, in particolare, il quantitativo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione e le misure di controllo intese a tutelare gli interessi finanziari della Comunità contro le frodi e altre irregolarità.

Articolo 3

La campagna di allevamento per il baco da seta inizia il 1° aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione delle fibre naturali, istituito dall'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre ⁽¹⁾, in seguito denominato «il comitato».

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il suo regolamento interno.

Articolo 5

Le disposizioni regolamentari relative al finanziamento della politica agricola comune si applicano al regime dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 845/72 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI

⁽¹⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 953/2006 (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 1).

ALLEGATO I

Regolamento abrogato e sue modificazioni successive

Regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio	(GU L 100 del 27.4.1972, pag. 1)
Regolamento (CEE) n. 4005/87 della Commissione	(GU L 377 del 31.12.1987, pag. 48)
Regolamento (CEE) n. 2059/92 del Consiglio	(GU L 215 del 30.7.1992, pag. 19)
Regolamento (CE) n. 1668/2000 del Consiglio	(GU L 193 del 29.7.2000, pag. 6)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 845/72	Presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
—	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
—	Allegato I
—	Allegato II

REGOLAMENTO (CE) N. 1545/2006 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 ottobre 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	73,9
	096	36,2
	204	40,7
	999	50,3
0707 00 05	052	45,8
	096	18,4
	999	32,1
0709 90 70	052	93,3
	999	93,3
0805 50 10	052	59,0
	388	57,7
	524	58,7
	528	54,7
	999	57,5
0806 10 10	052	99,3
	066	54,3
	092	44,8
	096	48,4
	400	191,3
	999	87,6
0808 10 80	388	86,5
	400	101,8
	512	82,4
	800	182,6
	804	101,5
	999	111,0
0808 20 50	052	114,4
	388	102,9
	720	48,0
	999	88,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1546/2006 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 2006****recante modifica del regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare, se necessario, misure di attuazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell'aviazione in tutta la Comunità europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell'aviazione ⁽²⁾ è stato il primo atto normativo contenente tali misure.
- (2) Sono necessarie misure che precisino ulteriormente le norme di base comuni, in particolare per far fronte al rischio crescente connesso all'introduzione di esplosivi liquidi negli aeromobili. Tali misure devono essere riesaminate ogni sei mesi, alla luce dell'evoluzione tecnica, delle implicazioni di carattere operativo per gli aeroporti e dell'impatto sui passeggeri.
- (3) A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti di interferenza illecita, le misure istituite

nell'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 devono essere segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola vale necessariamente per tutti gli atti modificativi. I passeggeri devono comunque essere chiaramente informati delle regole applicabili agli articoli che non possono essere introdotti negli aeromobili.

- (4) Il regolamento (CE) n. 622/2003 deve essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Ai fini della riservatezza del presente allegato si applica l'articolo 3 del suddetto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 240/2006 (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 3).

ALLEGATO

A norma dell'articolo 1, l'allegato è segreto e non dev'essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

REGOLAMENTO (CE) N. 1547/2006 DELLA COMMISSIONE
del 13 ottobre 2006
recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione, del 26 settembre 1990, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio ⁽²⁾, è stato modificato in modo sostanziale a più riprese ⁽³⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2) L'articolo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2204/90 stabilisce che l'impiego di caseine e caseinati nella fabbricazione di formaggi sia subordinato ad autorizzazione preventiva. È necessario precisare le modalità pratiche per il rilascio di tali autorizzazioni tenendo conto delle esigenze in materia di controllo delle imprese. Occorre, in particolare, stabilire un limitato periodo di validità delle autorizzazioni al fine di permettere agli Stati membri di sanzionare l'inosservanza delle disposizioni comunitarie.

(3) L'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2204/90 stabilisce che le percentuali massime di incorporazione di caseine e caseinati siano determinate in base a criteri oggettivi, stabiliti tenendo conto delle esigenze tecniche. È necessario stabilire tali percentuali, segnatamente sulla base degli elementi forniti dagli Stati membri. Per facilitare il controllo nel rispetto di questa disposizione, è opportuno applicare dette percentuali in modo globale e non per singoli prodotti.

(4) L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2204/90 fa obbligo agli Stati membri di istituire controlli amministrativi e materiali. Occorre specificare i criteri che debbono presiedere ai controlli, in particolare sotto il profilo della frequenza.

(5) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 stabilisce che l'impiego non autorizzato di caseine o caseinati comporti il pagamento di una somma pari, per 100 kilogrammi, al 110 % della differenza tra il valore del latte scremato necessario per la fabbricazione di 100 kilogrammi delle caseine e dei caseinati risultante dal prezzo di mercato del latte scremato in polvere, da un lato, e quello risultante dal prezzo di mercato delle caseine e dei caseinati, dall'altro. È necessario determinare tale somma tenendo conto dei prezzi rilevati sul mercato durante un periodo di riferimento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2204/90 sono rilasciate per dodici mesi, su domanda degli interessati, a condizione che questi s'impegnino previamente per iscritto ad osservare e ad accettare le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), da una parte, e lettera c), dall'altra, di tale regolamento.

2. Le autorizzazioni sono rilasciate con un numero d'ordine per ciascuna impresa o, se del caso, per ciascuno stabilimento di fabbricazione.

3. L'autorizzazione può riferirsi ad uno o più tipi di formaggi, conformemente alla domanda dell'interessato.

Articolo 2

1. Le percentuali massime di incorporazione di cui all'articolo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2204/90 figurano nell'allegato I del presente regolamento. Esse si applicano al peso della produzione dei tipi di formaggi di cui allo stesso allegato realizzata dall'impresa o dallo stabilimento di produzione di cui trattasi, durante un periodo di sei mesi.

2. L'elenco dei prodotti di cui all'allegato I, nonché le relative percentuali massime, vengono modificati sulla base di domande motivate, comprovanti l'esigenza tecnica di un'aggiunta di caseina o caseinati.

⁽¹⁾ GU L 201 del 31.7.1990, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2583/2001 (GU L 345 del 29.12.2001, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 264 del 27.9.1990, pag. 20. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1815/2005 (GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 4).

⁽³⁾ Cfr. allegato II.

Articolo 3

1. La contabilità di magazzino di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2204/90 comporta informazioni relative in particolare all'origine, alla composizione e alla quantità delle materie prime impiegate nella fabbricazione dei formaggi. Gli Stati membri possono esigere il prelievo di campioni al fine di verificare tali informazioni. Gli Stati membri vigilano sul rispetto del carattere riservato delle informazioni raccolte presso le imprese.

2. Ai controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2204/90 debbono presiedere i seguenti criteri:

- a) almeno il 30 % delle imprese soggette ad autorizzazione sono controllate ogni trimestre;
- b) ogni impresa soggetta ad autorizzazione è controllata almeno una volta all'anno e quelle che producono oltre 300 t di formaggi all'anno sono controllate almeno due volte.

3. Entro un mese a decorrere dall'accertamento dell'infrazione, gli Stati membri notificano alla Commissione i casi in cui sono stati impiegati caseine e/o caseinati senza rispettare le percentuali autorizzate ovvero senza autorizzazione.

Articolo 4

1. La somma dovuta a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 22,00 EUR per 100 kg di caseine e/o caseinati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2006.

2. Le somme così riscosse sono versate agli enti o agli uffici pagatori, che le detraggono dalle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

Articolo 5

Oltre alle comunicazioni ex articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2204/90, gli Stati membri comunicano alla Commissione, prima della fine di ogni trimestre, le seguenti informazioni relative al trimestre precedente:

- a) il numero di autorizzazioni rilasciate e/o revocate;
- b) i quantitativi di caseine e di caseinati dichiarati ai sensi di tali autorizzazioni, suddivisi secondo i diversi tipi di formaggi.

Articolo 6

Il regolamento (CEE) n. 2742/90 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato III.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Percentuali massime di incorporazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1:

- a) formaggi fusi di cui al codice NC 0406 30: 5 %;
- b) formaggi fusi grattugiati di cui al codice NC ex 0406 20: 5 % ⁽¹⁾;
- c) formaggi fusi in polvere di cui al codice NC ex 0406 20: 5 % ⁽¹⁾.

*ALLEGATO II***Regolamento abrogato e sue modificazioni successive**

Regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione
(GU L 264 del 27.9.1990, pag. 20)

Regolamento (CEE) n. 837/91 della Commissione
(GU L 85 del 5.4.1991, pag. 15)

Regolamento (CEE) n. 2146/92 della Commissione
(GU L 214 del 30.7.1992, pag. 23)

Regolamento (CE) n. 1802/95 della Commissione
(GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27)

limitatamente ai riferimenti fatti nell'allegato al regolamento
(CEE) n. 2742/90

Regolamento (CE) n. 78/96 della Commissione
(GU L 15 del 20.1.1996, pag. 15)

Regolamento (CE) n. 265/2002 della Commissione
(GU L 43 del 14.2.2002, pag. 13)

Regolamento (CE) n. 1815/2005 della Commissione
(GU L 292 dell'8.11.2005, pag. 4)

⁽¹⁾ Fabbricati con un processo a ciclo continuo, senza aggiunta di formaggi fusi già prodotti.

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

Regolamento (CEE) n. 2742/90	Presente regolamento
Articoli da 1 a 4	Articoli da 1 a 4
Articolo 5, punti 1 e 2	Articolo 5, lettere a) e b)
—	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Allegato, primo, secondo e terzo trattino	Allegato I, lettere da a) a c)
—	Allegato II
—	Allegato III

REGOLAMENTO (CE) N. 1548/2006 DELLA COMMISSIONE**del 16 ottobre 2006****che modifica i dazi all'importazione nel settore dei cereali a decorrere dal 17 ottobre 2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) I dazi all'importazione nel settore dei cereali sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1538/2006 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) L'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1249/96 prevede che, se nel corso del periodo di applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 5 EUR/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento. Poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 1538/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1538/2006 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 ottobre 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2006.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 270 del 29.9.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1110/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 12).

⁽³⁾ GU L 283 del 14.10.2006, pag. 11.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003 a decorrere dal 17 ottobre 2006

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (in EUR/t)
1001 10 00	Frumento (grano) duro di qualità elevata	0,00
	di qualità media	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	Frumento (grano) tenero destinato alla semina	0,00
ex 1001 90 99	Frumento (grano) tenero di qualità elevata, diverso da quello destinato alla semina	0,00
1002 00 00	Segala	0,00
1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido	15,68
1005 90 00	Granturco diverso dal granturco destinato alla semina ⁽²⁾	15,68
1007 00 90	Sorgo da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

— 3 EUR/t se il porto di scarico si trova nel Mar Mediterraneo oppure

— 2 EUR/t se il porto di scarico si trova in Irlanda, nel Regno Unito, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi di calcolo dei dazi

(13.10.2006)

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Quotazioni borsistiche	Minneapolis	Chicago	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis	Minneapolis
Prodotto (% proteine al 12 % di umidità)	HRS2	YC3	HAD2	qualità media (*)	qualità bassa (**)	US barley 2
Quotazione (EUR/t)	157,11 (***)	98,66	168,07	158,07	138,07	127,60
Premio sul Golfo (EUR/t)	—	18,98	—			—
Premio sui Grandi Laghi (EUR/t)	12,63	—	—			—

(*) Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(**) Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

(***) Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Trasporto/costi: Golfo del Messico-Rotterdam: 23,71 EUR/t; Grandi Laghi-Rotterdam: 32,81 EUR/t.

3) Sovvenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1249/96: 0,00 EUR/t (HRW2)
0,00 EUR/t (SRW2).

DIRETTIVA 2006/79/CE DEL CONSIGLIO**del 5 ottobre 2006****relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi****(versione codificata)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

1. Le merci oggetto di piccole spedizioni, prive di carattere commerciale, spedite da un paese terzo da un privato e destinate ad un altro privato che si trovi in uno Stato membro, godono all'importazione di una franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle altre imposizioni indirette interne.

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

2. Ai sensi del paragrafo 1, si considerano come «piccole spedizioni prive di carattere commerciale» le spedizioni che nel contempo:

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

a) presentano carattere occasionale;

(1) La direttiva 78/1035/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi ⁽³⁾ è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese ⁽⁴⁾. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

b) riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari e che, per la loro natura o quantità, escludano qualsiasi interesse di ordine commerciale;

(2) Sarebbe opportuno esentare dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne l'importazione in piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai paesi terzi.

c) riguardano merci il cui valore globale non superi 45 EUR;

d) sono inviate dallo speditore al destinatario senza pagamento di alcun genere.

Articolo 2

(3) A questo riguardo per ragioni pratiche i limiti entro i quali si applica questa franchigia dovrebbero essere per quanto possibile uguali a quelli previsti per il regime comunitario delle franchigie doganali dal regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽⁵⁾.

1. L'articolo 1 si applica alle merci sotto elencate soltanto entro i limiti quantitativi seguenti:

a) prodotti del tabacco:

i) 50 sigarette

oppure

ii) 25 sigaretti (sigari del peso massimo di 3 grammi al pezzo)

oppure

iii) 10 sigari

oppure

iv) 50 grammi di tabacco da fumo;

(4) È necessario prevedere limiti particolari per alcuni prodotti a causa dell'alto livello di imposta al quale sono attualmente assoggettati negli Stati membri.

(5) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

⁽⁵⁾ GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

b) alcol e bevande alcoliche:

i) bevande distillate e bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22 % vol; alcole etilico non denaturato di 80 % vol e più: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)

oppure

ii) bevande distillate e bevande alcoliche, aperitivi a base di vino o di alcole, tafia, saké o bevande simili con titolo alcolometrico di 22 % vol o meno; vini spumanti, vini liquorosi: 1 bottiglia standard (sino a 1 litro)

oppure

iii) vini tranquilli: 2 litri;

c) profumi: 50 grammi

oppure

acqua di toletta: $\frac{1}{4}$ di litro o 8 once;

d) caffè: 500 grammi

oppure

estratti e essenze di caffè: 200 grammi;

e) tè: 100 grammi

oppure

estratti e essenze di tè: 40 grammi.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di ridurre o di escludere dal beneficio della franchigia dalle imposte sulla cifra d'affari e dalle imposizioni indirette interne i prodotti di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Le merci di cui all'articolo 2, che sono oggetto di una piccola spedizione priva di carattere commerciale, in quantità superiore alle quantità previste in tale articolo, sono totalmente escluse dal beneficio della franchigia.

Articolo 4

1. Il controvalore dell'euro in moneta nazionale da prendere in considerazione per l'applicazione della presente direttiva è

fissato una volta l'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di arrotondare gli importi in moneta nazionale risultanti dal cambio dell'importo in euro previsto all'articolo 1, paragrafo 2, purché tale arrotondamento non sia superiore a 2 EUR.

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo della franchigia in vigore al momento dell'adattamento annuo di cui al paragrafo 1, qualora la conversione dell'importo della franchigia espresso in euro comporti, prima dell'arrotondamento di cui al paragrafo 2, una modifica della franchigia espressa in moneta nazionale inferiore al 5 %.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 6

La direttiva 78/1035/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 ottobre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K. RAJAMÄKI

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

Direttiva 78/1035/CEE del Consiglio ⁽¹⁾
(GU L 366 del 28.12.1978, pag. 34)

Direttiva 81/933/CEE del Consiglio
(GU L 338 del 25.11.1981, pag. 24)

Direttiva 85/576/CEE del Consiglio
(GU L 372 del 31.12.1985, pag. 30)

limitatamente all'articolo 2

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 6)

Direttiva	Termine di attuazione
78/1035/CEE	1° gennaio 1979
81/933/CEE	31 dicembre 1981
85/576/CEE	30 giugno 1986

⁽¹⁾ La direttiva 78/1035/CEE è stata inoltre modificata dall'atto di adesione del 1994.

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 78/1035/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino	Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino	Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 1, paragrafo 2, quarto trattino	Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dalle parole «50 sigarette» alle parole «50 grammi di tabacco da fumo»	Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punti da i) a iv)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), primo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), terzo trattino	Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)	Articolo 2, paragrafo 1, lettere c), d) ed e)
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 3	—
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4, paragrafo 1	—
Articolo 4, paragrafo 2	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1	—
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 5
—	Articolo 6
—	Articolo 7
Articolo 6	Articolo 8
—	Allegato I
—	Allegato II

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2006

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2006/695/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata

a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

E. TUOMIOJA

ACCORDO**tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE MALDIVE (in seguito denominata «le Maldive»),

dall'altra,

(in seguito denominate «le parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e le Maldive hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario;

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi;

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori aerei della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi;

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e le Maldive, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e le Maldive e per garantire la continuità di tali servizi aerei;

CONSTATANDO che in virtù della legislazione comunitaria i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e le Maldive, che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese;

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l'intenzione, nell'ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e le Maldive, di compromettere l'equilibrio fra i vettori aerei comunitari e i vettori aerei delle Maldive, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per «Stati membri» si intendono gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri.
3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalle Maldive, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, le Maldive rilasciano gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

- i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; e
- ii) lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e
- iii) il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. Le Maldive possono rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;
- ii) il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo ovvero l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure
- iii) il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

Le Maldive esercitano i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

Articolo 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alle Maldive ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore aereo e le Maldive si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalle Maldive che opera tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

*Articolo 5***Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea**

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalle Maldive in forza di un accordo di cui all'allegato I, che contengano una disposizione indicata all'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

*Articolo 6***Compatibilità con le norme sulla concorrenza**

1. Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e le Maldive non pregiudicano le norme in materia di concorrenza delle parti.
2. Le disposizioni di cui all'allegato II, lettera f), sono abrogate e cessano di avere effetto.

*Articolo 7***Allegati dell'accordo**

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

*Articolo 8***Revisione o modifica**

Le parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

*Articolo 9***Entrata in vigore e applicazione transitoria**

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.
3. L'accordo concluso tra uno Stato membro e le Maldive che alla data della firma del presente accordo non sia ancora entrato in vigore e non sia applicato in via provvisoria è indicato all'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica a detto accordo alla data della sua entrata in vigore o della sua applicazione provvisoria.


*Articolo 10***Cessazione**

1. La cessazione di uno degli accordi dell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. La cessazione di tutti gli accordi dell'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare, il ventuno settembre duemilasei, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e in lingua dhivehi.

Por la Comunidad Europea
 Za Evropské společenství
 For Det Europæiske Fællesskab
 Für die Europäische Gemeinschaft
 Euroopa Ühenduse nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
 For the European Community
 Pour la Communauté européenne
 Per la Comunità europea
 Eiropas Kopienas vārdā
 Europos bendrijos vardu
 Az Európai Közösség részéről
 Ghall-Komunità Ewropea
 Voor de Europese Gemeenschap
 W imieniu Wspólnoty Europejskiej
 Pela Comunidade Europeia
 Za Európske spoločenstvo
 Za Evropsko skupnost
 Euroopan yhteisön puolesta
 För Europeiska gemenskapen

Por la República de Maldivas
 Za Maledivskou republiku
 For Republikken Maldiverne
 Für die Republik Malediven
 Maldivi Vabariigi nimel
 Για τη Δημοκρατία των Μαλδιβών
 For the Republic of Maldives
 Pour la République des Maldives
 Per la Repubblica delle Maldive
 Maldivu Republikas vārdā
 Ma1dyvų Respublikos vardu
 A Maldív Köztársaság részéről
 Ghar-Repubblika tal-Maldivi
 Voor de Republiek der Maldiven
 W imieniu Republiki Malediwów
 Pela República das Maldivas
 Za Maldivskú republiku
 Za Republika Maldivi
 Malediivien tasavallan puolesta
 För Republiken Maldiverna



ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra le Maldive e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via provvisoria alla data della firma del presente accordo:

— accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica delle Maldive concluso a Malé il 4 febbraio 1997, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Austria»,

— accordo fra il governo della Repubblica francese e il governo della Repubblica delle Maldive in materia di servizi aerei concluso a Malé il 5 febbraio 2001, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Francia»,

— accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica delle Maldive concluso a Malé il 10 novembre 1993, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Germania»,

— accordo fra il governo del Regno dei Paesi Bassi e il governo della Repubblica delle Maldive in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, concluso all'Aja il 23 giugno 1994, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Paesi Bassi»,

— accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica delle Maldive, concluso a Malé il 20 gennaio 1996, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Regno Unito»;

modificato dal protocollo d'intesa firmato a Malé il 7 settembre 2000.

b) Accordo in materia di servizi aerei siglato o firmato fra le Maldive e uno Stato membro della Comunità europea non ancora entrato in vigore e non ancora oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo:

— accordo fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica delle Maldive in materia di servizi aerei siglato a Malé il 20 gennaio 2000, in seguito denominato nell'allegato II «accordo Maldive-Italia».

—

ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell'allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente accordo

- a) Designazione da parte di uno Stato membro:
- articolo 3 dell'accordo Maldive-Austria,
 - articolo 3 dell'accordo Maldive-Francia,
 - articolo 4 dell'accordo Maldive-Italia,
 - articolo 4 dell'accordo Maldive-Paesi Bassi,
 - articolo 4 dell'accordo Maldive-Regno Unito.
- b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione di autorizzazioni o permessi:
- articolo 4 dell'accordo Maldive-Austria,
 - articolo 4 dell'accordo Maldive-Francia,
 - articolo 5 dell'accordo Maldive-Italia,
 - articolo 5 dell'accordo Maldive-Paesi Bassi,
 - articolo 5 dell'accordo Maldive-Regno Unito.
- c) Sicurezza:
- articolo 7 dell'accordo Maldive-Francia,
 - articolo 11 dell'accordo Maldive-Italia,
 - articolo 14 dell'accordo Maldive-Paesi Bassi.
- d) Tassazione del carburante:
- articolo 7 dell'accordo Maldive-Austria,
 - articolo 10 dell'accordo Maldive-Francia,
 - articolo 6 dell'accordo Maldive-Germania,
 - articolo 6 dell'accordo Maldive-Italia,
 - articolo 10 dell'accordo Maldive-Paesi Bassi,
 - articolo 8 dell'accordo Maldive-Regno Unito.
- e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:
- articolo 11 dell'accordo Maldive-Austria,
 - articolo 14 dell'accordo Maldive-Francia,
 - articolo 10 dell'accordo Maldive-Germania,
 - articolo 8 dell'accordo Maldive-Italia,
 - articolo 6 dell'accordo Maldive-Paesi Bassi,
 - articolo 7 dell'accordo Maldive-Regno Unito.
- f) Compatibilità con le norme sulla concorrenza:
- articolo 11 (paragrafi 2-6) dell'accordo Maldive-Austria,
 - articolo 14 (paragrafi 3-5) dell'accordo Maldive-Francia,
 - articolo 8 (paragrafi 3 e 6) dell'accordo Maldive-Italia,
 - articolo 6 (paragrafi 2-5) dell'accordo Maldive-Paesi Bassi.
-

*ALLEGATO III***Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo**

- a) la Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - b) il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - c) il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - d) la Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).
-